

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n.212

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

- a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;
- b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;
- c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
- d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate

nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999". L'art. 1 della suddetta legge così recita:

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). –

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da

disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".

- La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999.
- La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999.
- La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969.
- La direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.
- La direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera".

Note all'art. 1:

- Per quanto riguarda le direttive n. 98/95/CE e n. 98/96/CE vedi note alle premesse.
- L'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam cosi' recita:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo."
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19 cosi' recita:
"L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varietta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura."
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

L'art. 17 del regolamento di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recita:
"Art. 17. - L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri e il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali.

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà e sempreché risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza."

Art. 2.

1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", come definito al comma 2 del presente articolo.

2. Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

- a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
- c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Note all'art. 2:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

"La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali."

Note all'art. 3:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:

"Art. 1. - La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3."

N.B. - La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alla specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.

Art. 4.

1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole "tappeti erbosi", sono aggiunte le seguenti: "; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3".

Note all'art. 4:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 10, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:

"Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varietal, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge."

Art. 5.

1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361.

3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

- a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;
- b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

5. È fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate.

In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento."

9. È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso."

Note all'art. 5:

- Il regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, reca:

"Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.". L'art. 40 così recita:

"Art. 40. - Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purché tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla polizza di carico.

Art. 6.

1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura."

Note all'art. 6:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 16, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Art. 16. - L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi."

È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, e previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura."

Art. 7.

1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Cartagena.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

- a) non presentino rischi per il consumatore;
- b) non inducano in errore il consumatore;
- c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo

17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.".

Note all'art. 7:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti.

Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà'.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costituenti di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costituente o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

Analogamente si provvede qualora il costituente, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costituente.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al quinto comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche

secondarie della varietà e' dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di L. 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.

Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

a) non presentino rischi per il consumatore;

b) non inducano in errore il consumatore;

c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate."

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1.

- Il regolamento (CE) 258/97 del 27 gennaio 1997 e' pubblicato in GUCE L 43 del 14 febbraio 1997.

- Per l'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

Art. 8.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

"Art. 19-bis - 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresì dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni così come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varietà da conservazione" nel registro delle varietà e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.

2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varietà di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative.

3. Per le varietà da conservazione di cui al comma 1 e per le varietà prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si può derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità indicate nel medesimo articolo.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3."

Note all'art. 8:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Art. 9.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

" Art. 20-bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà:

- a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;
- b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagera.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

"Art. 20-ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

- a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;
- b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
- c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al

medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza."

Note all'art. 9:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
- La direttiva 90/220/CE e' pubblicata in GUCE L 117 dell'8 maggio 1990.
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. Il sesto comma dell'art. 16-bis cosi' recita:

"Una variet  possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre variet  iscritte nel registro delle variet  di cui all'art. 9 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli."

Art. 10.

1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:

"Art. 37 - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purch  le sementi siano di una variet  per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.

3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche.

4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976."

Note all'art. 10:

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3-bis e' stato inserito con l'art. 15 del presente decreto.

Art. 11.

1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

" E' consentita, inoltre, la commercializzazione:

a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che

siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi."

Note all'art. 11:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 38, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Art. 38. - A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente art. 14 non possono essere commercializzati prodotti cementieri di patate, barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato 1, se non appartengono alle categorie di base e certificate e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggiere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

E' consentita, inoltre, la commercializzazione:

a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi."

- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. Gli allegati 1 e 2 così recitano:

"Allegato 1 (Cartellini ufficiali). - A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

a) indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione:

"campione prelevato ..." (mese ed anno);

4) numero di riferimento del lotto;

- 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) categoria;
- 8) paese di produzione;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
- 10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: "rianalizzato ..." (mese ed anno);
- 12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente"; per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato dal termine "componente"; per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine "ibrido";

b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono:
millimetri 110x67.

B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

a) indicazioni prescritte:

- 1) Normativa C.E.E.;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con l'espressione "campione prelevato ..." (mese ed anno);
 - 4) numero di riferimento del lotto;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
 - 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 7) dicitura "sementi di pre-base";
 - 8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata;
- b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono:
millimetri 110x67."

"Allegato 2 (Cartellino del produttore) Per le sementi "standard" e piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate".

a) Indicazioni prescritte:

- 1) Normativa C.E.E.;
- 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
- 3) campagna di chiusura indicata con "chiuso nella campagna ..." (termini della campagna) oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con "germinabilità determinata nella campagna ..." (termini della campagna)". Può essere indicata la fine della campagna;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 6) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera "C" e le sementi standard dalle lettere "St";
- 7) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);

8) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);

9) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr);

10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110x67."

Art. 12.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, e' aggiunto il seguente:

"Art. 44-bis - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative."

Note all'art. 12:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

Art. 13.

1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 e' soppressa la lettera a).

Note all'art. 13:

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alla premessa. L'art. 2, secondo comma, punto II, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:

"II - Categoria certificata:

a) (lettera soppressa);

a-bis) le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costituente o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

b) tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale, per quanto riguarda l'identita' e la purezza della varieta'."

Art. 14.

1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:

a) al primo comma sono sopresse le parole: "e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.";

b) al secondo comma sono sopresse le parole: "e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";

c) al terzo comma, lettera a), sono sopresse le seguenti parole:

" - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;"

Note all'art. 14:

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Art. 3. - Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti dell'apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono confezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti, il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice.

Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prime di tale data.

Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo."

- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'allegato 6, II, lettera A, così recita:

"II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE.

A) Ortive I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima(% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante(% in peso)
Allium cepa	70	97	0,5
Allium porrum	65	97	0,5
Anthriscus cerefolium	70	96	1,0
Apium graveolens	70	97	1,0
Asparagus officinalis	70	96	0,5
Beta vulgaris	70	97	0,5
Brassica oleracea (cavolfiore)	70	97	1,0
Brassica oleracea (altre sottospecie)	75	97	1,0
Brassica pekinensis	75	97	1,0
Brassica rapa	80	97	1,0
Capsicum annum	65	97	0,5
Cichorium intybus (partim) [cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano(o cicoria a foglia larga)]	65	95	1,5
Cichorium intybus (partim)	80	97	1,0
Cichorium endivia	65	95	1,0
Citrullus lanatus	75	98	0,1
Cucumis melo	75	98	0,1
Cucumis sativus	80	98	0,1
Cucurbita maxima	80	98	0,1
Cucurbita pepo	75	98	0,1
Cynara cardunculus	65	98	0,5
Daucus carota	65	95	1,0
Foeniculum vulgare	70	96	1,0
Lactuca sativa	75	95	0,5
Lycopersicon lycopersicum	75	97	0,5
Petroselinum crispum	65	97	1,0
Phaseolus coccineus	80	98	0,1
Phaseolus vulgaris	75	98	0,1
Pisum sativum	80	98	0,1
Raphanus sativus	70	97	1,0
Scorzoneria hispanica	70	95	1,0
Solanum melongena	65	96	0,5
Spinacia oleracea	75	97	1,0
Valerianella locusta	65	95	1,0
Vicia faba	80	98	0,1

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.

4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:

Acanthoscelides

affinis

Sag.

obtectus		
Bruchus		Froel.
Bruchus	atomarius	L.
Bruchus	pisorum	L.
Bruchus	rufimanus	Boh.

5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

6. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi.

fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- 2) data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa.

II. - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195).

1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facolta' germinativa minima(% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante(% in peso)
Allium schoenoprasum L.	70	97	0,5
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna(Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borago officinalis L.	80	96	1,0

Brassica chinensis	80	97	1,0
Brassica napus L. var. napobrassica(L.) Reichb.	80	98	0,5
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	90	98	0,1
Coriandrum sativum L.	80	96	0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Cynara scolymus L.	75	97	0,1
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L.s.l.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupulus L.	60	90	0,1
Lagenaria sicerara (Mol.) Standi. (= L. vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,2
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R Br.	80	95	0,2
Ocimum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0,5
Pimpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0,5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thynius vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1
Zea mays L. convar. Microsperma (Koern.)	85	98	0,1
Zea mays L. convar. Saccharata (Koern.)	85	98	0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue:

in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mais, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- 2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
- 3) facoltà germinativa (espressa in percentuale)."

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 2 così recita:

"Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

- a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;
- b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;
- c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree: i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;
- d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la rasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo."

Art. 15.

1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varieta' per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati."

Nota all'art. 15:

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Art. 16.

1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970."

Note all'art. 16:

- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Gli articoli 20-bis e 20-ter sono stati inseriti nella predetta legge dall'art. 9 del presente decreto.

- Per quanto riguarda la direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970 vedi note alle premesse.

Art. 17.

1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:

a) al terzo comma le parole "in un altro Stato membro", sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario";

b) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

"Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione."

Note all'art. 17:

- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 13, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Art. 13. - Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente

dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis lettera A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c).

Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 21 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figurino sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Le sementi delle specie di cui all'allegato 3 della presente legge, raccolte in un Paese non facente parte delle Comunita' europee, e che:

- a) per gli esami ufficiali delle varietta', offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;
- b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
- c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identita', per il contrassegno e per il controllo; sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunita' europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita' europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste."

Art. 18.

1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Dini, Ministro degli affari esteri

Veronesi, Ministro della sanita'

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bordon, Ministro dell'ambiente

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Fassino